



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 13/03/2021

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 che testualmente all'articolo 11 comma primo recita: *“può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni private”*

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2021, n. 8 dell' 11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021 e n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti accertati negli ultimi giorni nel territorio del Comune di Ribera ed il carattere particolarmente diffusivo della sospetta “variante inglese”, responsabile di un più veloce ed attivo contagio tra persone, soprattutto di giovane età, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Preso atto che, nonostante i divieti e le restrizioni imposte dai Governi nazionale e regionale ed i continui appelli profusi dallo scrivente alla popolazione, continuano a verificarsi, in particolare modo, nei weekend e nella località di Seccagrande, irresponsabili assembramenti che inficiano, di fatto, le misure di contenimento fin qui adottate mettendo a rischio l'intera collettività riberese;

Atteso che le misure fin qui adottate non risultano aver prodotto gli effetti auspicati e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti atti a scoraggiare la formazione di possibili assembramenti evitando, in conseguenza, il continuo ulteriore diffondersi del contagio dal **virus Sars-Cov-2** a tutela della salute delle persone;

Ritenuto necessario che in strade o piazze ove alto è il rischio di concentrazione di persone, con conseguenti possibili occasioni di assembramenti e stazionamenti, venga esercitato un particolare controllo da parte delle forze dell'ordine, durante tutto l'arco della giornata, mirante a scoraggiare il verificarsi di tali fenomeni;

Considerato che occorre necessariamente eliminare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, una pericolosa riduzione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Vista la nota, prot. 46854 del 12/03/2021 del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Agrigento U.O. Igiene Pubblica – Distretto sanitario di Ribera, con la quale si comunica l'accertamento di un caso di positività al CoVID-19 di una docente presso il plesso scolastico Fazello;

Considerato che il suddetto plesso ospita bambini della scuola dell'infanzia che non hanno l'obbligo della mascherina e difficilmente possono mantenere il distanziamento tra gli stessi e, pertanto, si ritiene necessario procedere – così come proposto con la suddetta nota - alla chiusura in via precauzionale dell'intero plesso scolastico di via Pier Delle Vigne da lunedì 15/03/2021 a venerdì 19/03/2021.

Dato atto della difficoltà di individuare con certezza una specifica identificazione dei casi positivi e dei loro contatti stretti;

Vista la necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili di prevenzione e protezione della salute pubblica, allo scopo di garantire la sicurezza delle persone e limitare il più possibile il dilagare dell'epidemia;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto l'art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

Richiamato l'art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P.Q.S.

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

La sospensione delle attività didattiche presso la scuola dell'infanzia F.Crispi, plesso T. Fazello di via Pier delle Vigne, da lunedì 15 marzo 2021 a venerdì 19 marzo 2021.

Dalla data di pubblicazione della presente e fino a nuova disposizione il **divieto di stazionamento tra persone non conviventi, se non per ragioni di necessità o lavoro, dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 e fino alle ore 22:00 in tutti i luoghi pubblici della città ivi comprese le località di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana grande. Sono, altresì, vietate le passeggiate con soggetti non conviventi.**

Sono vietate, fino a nuova disposizione, le feste di natura privata, sia svolte presso abitazioni, sia presso luoghi aperti al pubblico (ad esempio: ristoranti, parchi, ecc ...). Le sole feste conseguenti alle cerimonie religiose o civili sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tutti gli esercizi commerciali, legittimamente aperti, dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale e osservare rigorosamente le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza.

Il divieto di stazionamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00, davanti le entrate e le

uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, nei quali le autorità hanno consentito l'apertura e/o la didattica in presenza. È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali;

La sospensione del Mercato settimanale, previsto nella giornata del giovedì ed ubicato nell'area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento fino a nuova disposizione con esclusione dei rivenditori di generi alimentari; è previsto, inoltre, il divieto per tutti commercianti ambulanti su aree pubbliche, non residenti nella città di Ribera, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi, da lunedì 15 marzo c.a. e fino a nuova disposizione.

È consentita la partecipazione alle funzioni funebri e all'accompagnamento del feretro all'ultima dimora solo agli stretti congiunti, parenti ed amici, in misura non superiore a 30 persone ed al personale addetto alle imprese funebri; si raccomanda inoltre di evitare le visite di lutto a casa.

RACCOMANDA VIVAMENTE A TUTTA LA CITTADINANZA

di attenersi e rispettare le disposizioni del Ministero della Salute in materia di prevenzione e profilassi; di indossare mascherina, lavarsi spesso le mani di rispettare le norme sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento.

La presente ordinanza produce i suoi effetti dal 13/03/2021 fino al nuovo provvedimento da emanarsi a seguito della mutata situazione diffusiva del contagio epidemico da CoVID-19.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza all'ASP, per quanto di competenza, al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F. Crispi" per l'esecuzione, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale e ai Dirigenti del Comune.

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo